



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3040 del 09/05/2019

Prot n° 2019137389 del 08/05/2019

Ditta proponente CTIP-BLU

Oggetto Realizzazione di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica da fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost

Comune dell'intervento MOSCIANO SANT'ANGEL *Località* Mosciano Sant'Angelo

Tipo procedimento VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 27 bis e ss. del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale ALL IV P. 7 lett z.b

Per Copia Conforme all'esemplare in atti,
composto da n. 55 facciate

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Generale Ing. Domenico Longhi - Delegato

Dirigente Servizio Valutazione Ambientale

Dirigente Servizio Governo del Territorio Ing. Patrizia De Iulio - Delegata

Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria Dott. Enzo De Vincentiis - Delegato

Dirigente Servizio Risorse del Territorio

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque Dott.ssa Sandrina Masciola - Delegata

Dirigente Servizio OO.MM a Acque Marine

Segretario Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA Arch. Francesco Chiavaroli

Dirigente Servizio Rifiuti: Dott. Franco Gerardini

Dirigente Servizio Sanità Vet. Ingiene e Sicurezza Alimenti

Dirigente Genio Civile AQ-TE Ing. Mario Cerroni - Delegato

Dirigente Genio Civile CH-PE

Esperti esterni in materia ambientale

Il Dirigente
Servizio Valutazioni Ambientali
Ing. Domenico Longhi

Relazione istruttoria

VEDI RELAZIONE ISTRUTTORIA

Istruttore

dott. Sgocchia



Pagina



Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta CTIP-BLU

per l'intervento avente per oggetto:

Realizzazione di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica da fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost

da realizzarsi nel Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;

Sentite le dichiarazioni rese in fase di audizione dal proponente e dal Sindaco del Comune di Mosciano S. Angelo, per le quali si rimanda alla documentazione allegata al presente verbale a costituirne parte integrante e sostanziale;

Premesso che:

- la ditta ha presentato lo studio previsionale d'impatto odorigeno;
- lo studio è stato condotto con un modello previsionale stazionario gaussiano a pennacchio, non ricompreso tra le tipologie di modelli consigliati (non stazionari puff, 3D lagrangiani, 3D euleriani) dalle linee guida della Lombardia 2012;
- ai fini dell'effetto cumulo il proponente non ha giustificato in modo esaustivo la caratterizzazione delle altre sorgenti odorigene già insistenti nell'area ne' le ha ricomprese tutte;
- il contenuto dello studio d'impatto ambientale deve riferirsi allo stato attuale dell'ambiente e valutare anche l'effetto cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati come previsto nell'Allegato VII, alla parte seconda del D.lgs. 152/06 (Contenuti dello studio d'impatto ambientale);
- lo studio di cui sopra deve tener conto di eventuali criticità ambientali esistenti;
- il Sindaco del Comune di Mosciano Sant'Angelo lamenta nell'area criticità relative a molestie olfattive;
- il valore di 300 uoE/mc come limite proposto per il QRE costituisce esclusivamente un valore soglia di emissione e non è riconducibile a livelli di immissione di sostanze odorigene;

Sono presenti per A.R.T.A. la Dott.ssa Di Croce, l'Ing. Lombardi, il Dott. Marcelli, il Dott. Bellina.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

FAVOREVOLE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

- il proponente ripeta lo studio di dispersione atmosferica delle sostanze odorigene su di un intervallo temporale di almeno un'annualità ricorrendo alla ricostruzione modellistica dei campi meteo, in accordo alle linee guida della Regione Lombardia;
- sulla base dello studio predisponga ed esegua un piano di monitoraggio ante-operam e post-operam delle concentrazioni di odore nell'area di influenza delle emissioni del biofiltro;
- lo studio di dispersione ed il monitoraggio dovranno essere concordati con l'ARTA;
- le terre e rocce da scavo da riutilizzare in situ dovranno essere gestite secondo le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. 120/2017;
- aggiornare la planimetria dei siti di produzione delle terre e rocce riportando sulla planimetria dell'impianto i siti di produzione e di destinazione.

La suddetta documentazione deve essere prodotta in sede di Conferenza dei Servizi, entro 90 giorni dalla data di ricezione dal presente verbale, secondo le determinazioni dell'Autorità Competente in materia di P.A.U.R..

I presenti si esprimono all'unanimità

Ing. Domenico Longhi - Delegato

Ing. Patrizia De Iulis - Delegata

Dott. Enzo De Vincentiis - Delegato





Dott.ssa Sandrina Masciola - Delegata

Dott. Franco Gerardini

Ing. Mario Cerroni - Delegato

Arch. Francesco Chiavaroli

Di Placido

(segretario verbalizzante)



Dichiarazioni rese in audizione, allegare al verbale del Giudizio n. 3040 del 09/05/19 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di SINDACO DEL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANDRÈO (TR) nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore del giorno 09/05/2019 il Sig. RAFFI GIULIANO nato a 1 identificato e

rilasciato il 20-01-2018 da COMUNE MOSCIANO SA. che dichiara quanto segue:

Visto il precedente Giudizio 3039 del 16/04/2010 di questo Comitato CCR-VIA che tra le motivazioni di rinnovo espone:
1) chiedere quali sono le ragioni di ammissione che sono state considerate ai fini del calcolo dell'impatto ambientale e valutare l'effetto cumulato con gli altri presenti nella zona, valutare le necessità di sensi delle normative vigenti in materia;
2) approfondire l'impatto sulla qualità dell'aria anche derivante dalle emissioni di traffico (non solo autostrada);
3) acquisire Volontari
Comitato che: ASL

• in data 27/09/2017, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda AUSL 4 Torino - Dipartimento di Prevenzione ha emesso, prot. n. 203, una parere sanitario preliminare nel quale afferma che sussiste la necessità di una studio e di una "voluntaria all'impatto ambientale che tenga conto anche dell'impatto provocato dagli imprevisti più sparsi nelle zone..."

• in data 18/04/2019, la soc. OTIP BVS r.l., con la nota di risposta al giudizio VIA n. 3039 del 16/04/2019, in merito al punto 1) afferma che: (1) Sul primo punto sono già state depositate in atti tutte le informazioni specifiche, e fornire delle
Letto, confermato e sottoscritto.

 (1)

Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. _____ del _____ del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, _____ in _____ qualità _____ di _____

nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore _____ del giorno _____ il Sig. _____ nato a _____ il _____ identificato a mezzo _____ rilasciato il _____ da _____ che dichiara quanto segue:

note tecniche di Arto Teramo del 20/11/2017 in merito alle necessità di valutare le sorgenti persistenti, cui lo ditto ha già risposto con le controdeduzioni del 03/02/2018 e cui non è stata fatta ulteriore replica da parte della Rusteria-Compagnoni, ritenendo pertanto tali integrazioni esecutive ai sensi dell'art. 27 bis D.Lgs. n. 152/06.

Ed in merito al punto n. 2 afferma che: (1) Sul secondo argomento, la richiesta appare priva di fondamento non essendo, ad oggi, alcun atto normativo in nessun stato sul c.d. "effetto cumulo". Più che più, appare irragionevole chiedere alle ditte di porre in essere delle valutazioni relative agli "edifici presenti nelle vicinanze" sotto diversi profili. È chiaro come QIP B2U non pone, all'interno di una zona industriale estesa - che potenzialmente ricomprende anche il limitrofo Comune di Montese - avere lesatte conoscenze di quali siano gli "edifici", quali di essi siano attualmente in una condizione di attività o meno, quali siano le rispettive destinazioni, alle cui origini, quali le effettive ammissioni, quali di queste siano ad oggi considerate o no come rispetto alle prescrizioni autorizzative e quali no. Nelle pratiche, non può essere dunque letto, confermato e sottoscritto.

[Handwritten signature]

2

Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. _____ del _____ del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, _____ in _____ qualità _____ di _____

nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore _____ del giorno _____ il Sig. _____ nato a _____ il _____ identificato a mezzo _____ rilasciato il _____ da _____, che dichiara quanto segue:

oggettivamente contraddistinto come un'ipotesi ed in genere, in cui
piuttosto si tende avere alla stregua di "verifiche ed
estrapolare dati" di cui nemmeno gli Enti competenti, quali
ad esempio il Comune di Merano, San'Orsola d'ARTA,
oggi nessuno a disposizione nonostante gli strumenti e loro
disposizione. Pensare quindi che oggi, un privato come
costituirsi il potere di identificazione, monitoraggio e controllo
degli impatti dell'attività domotica, eventualmente, del Pubblico,
rilevando magari potremmo informazioni ambientali di
soggetti terzi, rappresenta un ingiustificato e irragionevole
aggiornamento del procedimento amministrativo, in violazione
dei principi espressi nella L. 24/98 art. 1 comma 2.
• in data 06/05/2019, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
dell'azienda AVS 4 Teramo - Dipartimento di Prevenzione ha
emesso, prot. 84, un parere sanitario nel quale si dichiara
carente degli strumenti e pubblici professionisti necessari
per lo svolgimento dello studio preventivo nel precedente
parere e ribadisce l'assoluta necessità di ottenere i risultati
della valutazione dell'ARTA - Agenzia Regionale per la Salute
dell'Ambiente, affinché si tenga conto". - Nell'effetto cumulo
Letto, confermato e sottoscritto.



(3)

Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. _____ del _____ del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, _____ in _____ qualità _____ di _____

nella riunione del predetto CCR VIA è presente alle ore del giorno il Sig. nato a il identificato a mezzo rilasciato il da che dichiara quanto segue:

con gli specifici pericoli nelle vicinanze e la valutazione delle
risultati ai sensi delle norme vigenti in materia" e
"sull'impatto sulle qualità dell'aria anche derivante dalle
emissioni di traffico."

• in data 02/05/2019, il Comune di Moserano Sant'Angelo
con nota prot. n. 9402, come successivamente integrata
con nota prot. 1002 del 08/05/19 ha richiesto ^{una} l'impedire la
valutazione delle emissioni orologiere in località Moserano
Sant'Angelo - Stazione - zona Industriale;

• in data 08/05/2019, il Comune di Moserano Sant'Angelo ha
emesso parere sanitario NEGATIVO al rilascio dell'autorizzazione
alla realizzazione di un "Impianto di Produzione di
Biometano nella zona Industriale del Comune di Moserano
Sant'Angelo, subordinatamente fin d'ora una eventuale
futuro revisione o modifiche alla positiva valutazione
delle risultanze dello studio sulle emissioni orologiere già
richiesto all'ARTA - Agenzia Regionale per la tutela
dell'Ambiente con l'inchiesta nota prot. n. 9402 del
02/05/2019 e successive integrazioni prot. 1028/2019;
Il Comune di Moserano Sant'Angelo ed il sottoscritto

Letto, confermato e sottoscritto.

(4)

Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. _____ del _____ del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, _____ in _____ qualità _____ di _____

nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore _____ del giorno _____ il Sig. _____ nato a _____ il _____ identificato a mezzo _____ rilasciato il _____ da _____, che dichiara quanto segue:

Son Joes Gulvano Ghiffi, in qualità di responsabile della salute dei propri concittadini.

-Viste le numerose segnalazioni di disturbi per il cattivo odore pervenute in pieno dai concittadini residenti nella zona interessata dal progetto;

- Considerato che:

a) nelle steno zona industriali insistono altri edifici che svolgono attività caratterizzate da specifici odori sgradevoli;

b) in virtù del principio di buon andamento dell'amministrazione ex art 97 Cost., l'assunzione di decisioni da parte della P.A. o l'atto dell'attività e iniziative deve essere fondata su una preliminare valutazione di dati scientifici di conoscenza, e momento coerenti;

c) in virtù del principio comunitario di precauzione, è necessario valutare con estrema cautela gli effetti delle operazioni che permettono un'iniziativa economica in presenza di un rischio - in questo caso di tipo sanitario - pur meramente ~~potenziale~~ sospetto, e sempre tenendo conto della maggioranza di tale valutazione in ragione del rischio Letto, confermato e sottoscritto.

(5)

Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. _____ del _____ del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in _____ qualità di _____

nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore _____ del giorno _____ il Sig. _____ nato a _____ il _____ identificato a mezzo _____ rilasciato il _____ da _____, che dichiara quanto segue:

delle conoscenze scientifiche:

- a) sussiste il concetto tipico di un danno alle scelte pubbliche, atteso che nelle zone interessate dall'impianto in oggetto sono situati insediamenti abitativi alla distanza di circa 500 ml;
 - b) a distanza di poco superiore ai 500 ml è presente un piano scabroso per l'inquinazione acustica primario e secondario all'interno del Centro Abitato;
 - c) quotidianamente l'area è frequentata da migliaia di lavoratori che potrebbero risentirsi della molestia olfattiva ~~da~~ derivante da un nuovo impianto;
- Vista la serie di problematiche in cui l'ARTIA segnala la problematica delle emissioni olfattive anche in considerazione delle altre sorgenti già presenti nell'area di influenza - Comune di Mosciano Stabiane e zone limitrofe;
- Ritiene che per valutare serenamente ed oggettivamente la possibilità di insediare nella zona industriale di Mosciano Stabiane, peraltro in contrasto con le normative del vigente Piano Regolatore Generale e della sua Variante adottate e supportate da Valutazione Ambientale Strategica
- Letto, confermato e sottoscritto.

 (6)

Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. _____ del _____ del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, _____ in _____ qualità _____ di _____

nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore del giorno il Sig. nato a il identificato a mezzo rilasciato il da che dichiara quanto segue:

m. 11/2019, atto già trasmesso e Corrispo Comitato CCR-VIA con nota P.E.C. prot n. P298 del 13/04/2019 e che successivamente è stata adottata la deliberazione di C.C. n. 28 del 08/04/2019 dell'oggetto: "Adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale - Variante Tecnica - Adozione." atto in itinere di pubblicazione ai sensi dell'art. 14/1883. Si assicura la trasmissione in copia delle medesime deliberazioni già presentate all'Albo Pretore e su sul sito comunale in Amministrazione Trasparente.

ALLA LUCE DI TUTTO QUANTO SOPRA RIPORTATO, CON LA PRESENTE, NELLA EVENTUALITÀ NON DOVESSÈ POSSIBILE ADEMPIERE LA DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DI MONITORAGGIO (ART. 1) RICHIESTA, SI RICHIEDE IL RIGETTO DELLA ISTANZA CTI PBLU SRL DI CUI TRATTASI.

Letto, confermato e sottoscritto.

Guarneri

(P)

Dichiarazioni rese in audizione, allegate al verbale del Giudizio n. 3040 del 9/5/2019
del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzitutto al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di LEGATE RAPPRESENTANTE,
nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 16.00 del giorno 09/05/2019
il Sig. ALBERTO MANISSEI, nato a ...
identificato a mezzo del documentoC. .. rilasciato il 11.01.2011
da COMUNE PESCARA, che dichiara quanto segue:

Sulla base della documentazione presentata nella fase dell'intero procedimento autorizzativo (istanza di autorizzazione, documenti di integrazione, controsservazioni, conferenza dei servizi, documenti di audizione in fase di VIA, in ultimo doc "190509_AUDIZIONE CCR VIA CTIP.pdf"*) etc...) la ditta dichiara di avere ampiamente dimostrato l'assenza di qualsivoglia cosiddetto "effetto cumulo", posto che esso non trova alcun riscontro nella normativa vigente in tema di impatto odorigeno.

Si osserva altresì che la sorgente emissiva (biofiltro) è stata già valutata e approvata anche nel parametro delle emissioni odorigene (QRE approvato ARTA TE in data 14 feb 2018), e che i ricettori risultano esterni al dominio di controllo dell'impianto, la cui entità è valutata con modello screening individuato da norme tecniche disponibili richiamate nella Del. 38/18 del SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambiente).


Qualsiasi altra richiesta di approfondimento istruttorio sarebbe decisamente contraria al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 1 com 2 del 241/90 che costituisce uno dei principi cardine dell'azione amministrativa.

Nel procedimento sono stati infatti richiesti dati ambientali di impatto odorigeno relativi ad altre sorgenti di altri opifici esistenti, di cui il proponente non può e non potrà mai disporre. Dati che invece avrebbero dovuti essere messi a disposizione dall'amministrazione.

E' davvero incredibile che l'amministrazione a distanza di quasi due anni del procedimento possa richiedere al proponente adempimenti istruttori al di fuori del proprio ambito di competenza e responsabilità senza neppure avere indicato le modalità, le procedure, la durata e i criteri di accettabilità dei risultati e i riferimenti della normativa che dovrebbe disciplinare il cosiddetto effetto cumulo nella valutazione dell'impatto olfattivo.

(*) Che si allega 
e f. c. conseguiti
in format. elettronico
(30 pag)

Letto, confermato e sottoscritto








Audizione CCR-VIA

9 mag '19



Biometano da DA della FORSU?

ECONOMIA CIRCOLARE



- Esempio virtuoso di **Economia Circolare**
 - Concreto e attualissimo
 - Promosso e sostenuto da tutti gli stakeholder a tutti i livelli europei, nazionali e regionali
- Impianto di produzione da **Fonti Rinnovabili**
- Esempio di **Fabbrica dei Materiali e Recupero di Energia** nell'ambito della gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti



15.mar.19



COSA FACCIAMO COSA

GLOBAL STRIKE FOR FUTURE, LEGAMBIENTE PRESENTA 10 PROPOSTE AL GOVERNO ITALIANO PER COMBATTERE I CAMBIAMENTI CLIMATICI

15 MARZO 2019 COMUNICATI STAMPA AMBIENTE CITTADINANZA ATTIVA CLIMA

In milioni in marcia in tutto il mondo per salvare il pianeta. L'Italia prima nazione numero di adesioni con 235 località coinvolte. I giovani volontari del Cigno verde prima linea in 150 iniziative italiane.

Legambiente presenta 10 proposte al Governo Italiano per ridurre gas climalt causati dai combustibili fossili: dalla cancellazione dei 16 miliardi di euro reg alla lobby Oil&Gas alla mobilità a zero emissioni



LEGAMBIENTE

COSA FACCIAMO COSA

Ecco le proposte di Legambiente:

1. Cancellare i 16 miliardi di euro all'anno di sussidi diretti e indiretti garantiti ancora oggi alle società petrolifere e innalzare ulteriormente le royalties per le estrazioni di petrolio e gas.
2. Trasformare i sussidi all'autotrasporto in incentivi per la riduzione dell'inquinamento e delle emissioni di gas serra prodotti dalla mobilità di persone e merci e per il supporto all'intermodalità con treni e navi.
3. Costruire impianti di digestione anaerobica in ogni provincia per produrre biometano, fonte rinnovabile da utilizzare nell'autotrazione o da immettere nella rete del gas con cui cuciniamo in casa o produciamo calore per riscaldare gli edifici.
4. Aumentare gli investimenti pubblici per la crescita delle energie rinnovabili



Francesco Ferrante
@FranFerrante

Following


#nimby contro **#biometano** (29)
A Mosciano Stazione (Te), ripeto "stazione", in prossimità dello svincolo autostradale, ripeto "svincolo autostradale", l'impianto di biometano secondo il Comitato VIA sarebbe incompatibile con il territorio 🙄

Translate Tweet

entro

as dai rifiuti, bocciato il proge

La giunta municipale di Mosciano Stazione (Te) ha bocciato il progetto di un impianto di biometano...



8:51 AM - 9 Dec 2018 from Florence, Tuscany

In zona industriale,
ripeto "zona industriale"



Il Favor legislativo // dall'Europa...all'Abruzzo

Protocollo di Kyoto - Parigi COP 21 - Road Map 50

<p>EUROPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Libro bianco dell'energia 1997 (Raddoppiare la copertura energia da fonti rinnovabili al 2010 portandola al 12%) - Pacchetto Clima-Energia 2008 (Pacchetto 20-20-20 al 2020) - Pacchetto economia circolare 2018 (il biometano e la gerarchia dei rifiuti, riciclo e recupero di materia ed energia) - Pacchetto energia pulita per tutti gli europei 2018 (32% fonti rinnovabili al 2030, 14% di biocarburanti al 2030).
<p>ITALIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs 387/2013 (Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili – Art. 12 Autorizzazione Unica, terreno agricolo, variazione strumento urbanistico, pubblica utilità) - D. Lgs 152/06 (TUA – Art. 208 Autorizzazione Unica, variazione strumento urbanistico, pubblica utilità) - DM 3.3.2011 (c.d. Decreto Romani – “aggiornamento e integrazione 387/2003”) - DM 10.10.2014 (Decreto Biocarburanti Avanzati – obbligo quote di immissione in consumo) - Legge n. 221 28.12.2015 (Normativa ambientale per promuovere Green economy e Sviluppo Sostenibile) - SEN 2017 (Strategia Energetica Nazionale – Superare gli obiettivi ambientali europei 2030, il biometano nei trasporti) - DM 2.3.2018 (Nuovo Decreto Biometano – incentivazione produzione biometano)
<p>ABRUZZO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DCR 110/08 2.7.2018 (Aggiornamento PRGR – digestione anaerobica pratica R3) - DGR 789/2016 (Criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica: art. 12 del D. Lgs. 387/2003 – compatibilità con aree produttive, industriali e artigianali) - Carta dei Servizi di Pescara (Ctip Blu è iscritta – semplificazione iter autorizzativi per impianti biometano)

"si possono controllare meglio e con costi minori i problemi olfattivi, le fasi maggiormente odorigene sono gestite in reattore chiuso e le "arie esauste" sono rappresentate dal biogas (utilizzato e non immesso in atmosfera); il digestato è già un materiale semi-stabilizzato e, quindi, il controllo degli impatti olfattivi durante il post-compostaggio aerobico risulta più agevole"

"In quanto impianti produttivi, sono compatibili con aree destinate agli insediamenti produttivi, industriali ed artigianali individuati dagli strumenti urbanistici locali"



Favor legislativo per impianti da fonti rinnovabili

Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia

Prof. n. 3072
Riferimento: nota prot. 297986 del 16-11-2012

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte V - Piano Regionale per la Tutela della Qualità

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GIURIDICI E LEGALI
(Avv. Stefania Valeri)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICA ENERGETICA
(Dott.ssa Iris Flacco)

L'Aquila, sent. 14.03.2012 n. 217. TAR Sardegna, Sez. I, 14.01.2011 n. 32).
La stessa Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulle legittimità di una serie di leggi regionali intervenute sulla materia, ha rilevato (cfr. quanto riassunto nella sentenza 15.06.2011 n. 192) che «La normativa internazionale, quella comunitaria, e quella nazionale, manifestano ampio favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per la massima diffusione dei relativi impianti. In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto legislativo n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia i principi fondamentali della materia, di potestà legislativa concorrente, della "produzione, trasporto e distribuzione di energia", cui le Regioni sono vincolate (sentenze nn. 124, 168, 332 e 366 del 2010). Pur non potendosi trascurare la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio, il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, che il citato art. 12 rimette all'emanazione delle linee guida con decreto del Ministro

fonti energetiche rinnovabili.
In particolare l'art.12 D.Lgs. 387/03 ha previsto un'autorizzazione unica che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari ed in cui confluiscono anche le valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico nonché quelle relative alla esistenza di vincoli di carattere storico-artistico tramite il meccanismo della conferenza di servizi. Si tratta, è bene rammentarlo, di una norma alla quale la giurisprudenza ha univocamente riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 3, cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia nella quale rientra la realizzazione e gestione

"Nella dialettica dei numerosi interessi collettivi coinvolti nel procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica, il parere negativo opposto dai Comuni il cui territorio sia interessato dalla realizzazione dell'opera pubblica svolge la funzione di mera rappresentazione degli interessi afferenti a tali enti, rimessi alla valutazione discrezionale della Regione, sicché questa rimane libera, nella formulazione del proprio atto di autorizzazione unica, di recepire o meno quanto da essi evidenziato", diversamente al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto dalla disciplina della conferenza di servizi di cui agli artt.14 e ss. L. 241/90, né dall'art. 12 D.Lgs. 387/03" (così TAR Lombardia, Brescia Sez. 1, 13.12.2011 n. 1726; TAR Lazio, Latina, Sez. 1, 22.12.2009 n. 1343);
"Nell'ambito della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il parere di un'amministrazione che non rechi "le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'adempimento" non rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 14 quater L.241/90, sia ai fini della valutazione di compatibilità ambientale, sia ai fini del rilascio del permesso di costruire, e pertanto va considerato "tamquam non esset" (cfr. TAR Lazio, Latina, Sez. 1, 22.12.2009 n. 1345).

Prot. n° 203

Giulianova 30 settembre 2017

Oggetto: Impianto di produzione di Biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque.

Sig. Sindaco Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE)
(sindaco@comune.mosciano.te.it)

In merito alla richiesta di parere sanitario preliminare per il progetto di cui all'oggetto, presentato dalla ditta "CTIPBLU" di Milano, il sottoscritto, esaminata la documentazione allegata, rimette le proprie valutazioni.

Dal punto di vista dell'igiene e della sanità pubblica, i fattori di maggiore impatto ambientale sono: il consumo del suolo, l'impatto odorigeno, i rifiuti prodotti, il rumore e l'incremento del traffico veicolare.

Il **consumo del suolo** non dovrebbe costituire un problema in quanto l'area dell'intervento risulta avere le infrastrutture per gli insediamenti di questo tipo.

Riguardo l'**impatto odorigeno**, considerato che per un raggio di 500 metri non ci sono abitazioni, non dovrebbe costituire un problema serio, anche se la valutazione andrebbe fatta tenendo conto anche dell'impatto odorigeno provocato dagli insediamenti produttivi già esistenti nella zona.

I **rifiuti** prodotti vengono smaltiti nel rispetto delle norme legislative in vigore.

Il **rumore** prodotto dall'attività rientra nella fascia dei rumori poco significativi, anche se, come per l'impatto odorigeno, la valutazione andrebbe estesa anche agli altri impianti operanti nella zona.


L'**incremento del traffico veicolare** può considerarsi trascurabile se avverrà nel rispetto di quanto previsto nella relazione tecnica allegata al progetto.

Conclusioni: dall'esame della proposta progettuale, degli elaborati grafici e della relazione tecnica non si evincono criticità insuperabili; il parere igienico sanitario definitivo sarà rilasciato da questo servizio solo dopo aver preso atto della valutazione dell'impatto ambientale che tenga conto anche dell'impatto provocato dagli insediamenti già operanti nella zona.

Cordiali Saluti



Il Dirigente Medico
Dr. Carmine Guascioni



A disposizione del Comune di MS'A dal 30.set.17

"riguardo l'impatto odorigeno, considerato che per un raggio di 500 m non ci sono abitazioni, non dovrebbe costituire un problema serio..."

"l'incremento del traffico veicolare può considerarsi trascurabile..."

"dall'esame della proposta progettuale, degli elaborati grafici e della relazione tecnica non si evincono criticità insuperabili..."



L'esempio virtuoso di Montello SPA


		MONTELLO	CTIP BLU
Area Impianto	Ha	-34	2,6
FORSU	ton/a	600.000	40.000
Biometano	MSm ³ /a	32	3
Compost	ton/a	90.000	14.000

Energia elettrica	MWh	15,8	-
Energia elettrica	MWh	14,8	-
CO2	ton/a	38.000	-

**15 volte più grande
dell'impianto Ctip Blu**



L'impianto di Ctip Blu









Rudere in mezzo a una selva dietro ex-Cirsu









1. l'organizzazione del **lay-out delle sorgenti odorigene** è stata fatta in funzione della distanza dai recettori, infatti il biofiltro è stato posizionato a ovest, dove i recettori sono alla maggiore distanza (oltre **2000** mt per le case sparse abitate e **1400** dal gruppo di case)




1. l'organizzazione del **lay-out delle sorgenti odorigene** è stata fatta in funzione della distanza dai recettori, infatti il biofiltro è stato posizionato a ovest, dove i recettori sono alla maggiore distanza (oltre **2000** mt per le case sparse abitate e **1400** dal gruppo di case)



- E' prevista la realizzazione di una **quinta arborea perimetrale** di essenze arboree e arbustive profumate: si tratta di schermatura funzionale all'assorbimento di rumore, polveri, odori




3. È previsto il confinamento delle attività odorigene in spazi chiusi, soggetti a estrazione arie esauste: **cuffiare il depuratore biologico**, che è dotato di estrazione e trattamento aria al biofiltro, è una scelta costosa ma esclusivamente tesa alla minimizzazione delle emissioni odorigene diffuse
4. il **dimensionamento del biofiltro è di sicurezza**, e massimizza il tempo di residenza al trattamento



5. **non esiste un' area di stoccaggio o di "collaudo " o di segregazione di carichi non conformi".** Questi infatti sono spazi operativi "di comodo" per gli impianti che non vengono gestiti con una pianificazione e una omologazione quali-quantitativa delle partite in ingresso. Le BREF invece richiedono la definizione di **procedure di pre-accettazione dei rifiuti** al fine di prevenire gli effetti correlati alla giacenza di carichi non conformi, che diventerebbero ulteriori sorgenti odorigene, ed evitare le diseconomie del respingimento. Si rimanda alla pertinenze sezione del MTD AIA, in cui si evidenzia che la procedura di preaccettazione che il progetto prevede ha lo scopo di verificare le caratteristiche dei rifiuti ammessi a trattamento prima dell'arrivo in piattaforma, studiando caratteristiche di secco e di purezza dei materiali in ingresso, e tipizzando le caratteristiche merceologiche e chimiche per ogni Comune conferente attraverso l'analisi del processo di raccolta.

6. è prevista la **bagnatura a velo continuo delle aree di manovra** mezzi, per la rimozione di colaticci odorigeni: si tratta di un vero e proprio scrubbing a umido delle eventuali emissioni odorigene, con gestione in ciclo chiuso delle acque di piazzale delle zone "potenzialmente sporcanti"



7 - La scelta del sito ha tenuto conto dell'unico riferimento di buona prassi rimesso a livello Regionale, costituito dalle **Linee guida ARTA 2015** per la gestione degli impianti a biogas/biometano.

Tali norme evidenziano, in relazione al controllo dell'impatto odorigeno, che nel caso di **recettori sensibili (= abitazioni)** ubicati ad una distanza inferiore a **400 metri**, si richiede un monitoraggio nei primi due anni di esercizio dell'impianto. Si evidenzia che nel caso di CTIP il **primo recettore inteso come abitazione è a 506 metri dal confine dell'impianto e a distanza ben maggiore dalla sorgente** ovvero dal punto in cui vengono convogliate le emissioni odorigene di tutto il processo, trattate in biofiltro prima del rilascio in atmosfera.



EMISSIONI ODORIGENE DIFFUSE

Qualora si registri la **presenza di recettori sensibili (abitazioni) nelle pertinenze dell'impianto cogenerativo (max 400 mt)**, sarà necessario effettuare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso, eseguendo per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto trasmetterà tali dati all' Autorità Competente. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di criticità, l'Autorità Competente potrà prorogare tale prescrizione. Inoltre, se necessario l'A.C. potrà richiedere, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene registrate.


E' di assoluta rilevanza la mancanza di norme regionali ad hoc per la modellazione, la misurazione e controllo e limiti di conformità in materia di emissioni odorigene, come invece dettato dall'art. 272 bis del DLGS 152/06.

In particolare la Regione Abruzzo non ha stilato una mappatura delle aree di criticità conclamata in termini di disturbo percepito, sulla base dell'inventario delle segnalazioni di molestia olfattiva, che sarebbe il primo passo per la valutazione di limiti e misure di monitoraggio di un nuovo impianto.

A ottobre 2018 è stato pubblicato il documento di sintesi del Sistema Nazionale Protezione Ambiente Del 38/18 "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene " che, in relazione ai criteri di supporto ai processi autorizzativi dei nuovi impianti, rimanda integralmente alla Linee guida di ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA.

	Linea Guida	
	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ODORIGENO DA ATTIVITA' PRODUTTIVE	
	LG 44/01/SCE Ed. 1 rev. 0 23/07/18	Pag: di 50

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ODORIGENO DA ATTIVITA' PRODUTTIVE




Delibera n. 38/2018

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** che, ai sensi dell'art.13 della Legge 132/2016 ed al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, è istituito il Consiglio del Sistema Nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 15 del DM 123/2010 ed al fine di promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, ha operato presso ISPRA il Consiglio Federale presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA;
- CONSIDERATO** che, ai fini di cui sopra, il Consiglio Federale ha formulato e attuato programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, ha adottato atti di indirizzo e raccomandazioni, sollecitato e proposto soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;



Albero Decisioni Linee Guida FVG



Il modello di simulazione di tipo screening, è di semplificazione al caso peggiore.

La simulazione del caso peggiore si basa su assunzioni/rappresentazioni semplificate relative a sorgenti, recettori, tipologia, condizioni meteorologiche, processi fisici – chimici **che guidano a stime cautelative nell'ambito dello scenario analizzato.**

Nello screening si considera il peggiore di tutte le 264 situazioni meteo individuate da EPA, la maggiorazione al fattore peak to mean, la massima emissione al camino.


	Linea Guida	
	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ODORIGENO DA ATTIVITA' PRODUTTIVE	
	LG 44/01/SCE Ed. 1 rev. 0 23/07/10	Pag. 1 di 50

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ODORIGENO DA ATTIVITA' PRODUTTIVE



Albero Decisioni SNPA Del. 38/2018

SNPA ha recepito le linee guida FVG in tema di valutazione di impatto odorigeno



NON RICHIESTO INSERIMENTO ALTRE SORGENTI

- Le Norme del FVG – a cui le Norme ISPRA rimandano integralmente per i processi valutativi in sede autorizzativa - definiscono il **“Dominio di controllo” dell’impianto come la porzione di territorio racchiusa dalla curva di isoconcentrazione di odore relativa a 1 OUE/m³**, ottenuta dalla simulazione della dispersione degli odori. Il dominio di controllo individua l’area all’interno della quale effettuare le valutazioni relative alla presenza di recettori e di altre sorgenti.
- Solo nel caso della presenza di recettori all’interno del dominio di controllo è necessario presentare una mappa con un censimento delle altre potenziali sorgenti odorigene che ricadono all’interno della medesima isolina e presentare la simulazione di impianto, ovvero lo studio sito - specifico.

- Nel caso specifico di CTIP il dominio di controllo dell’impianto è 197 metri dalla sorgente, considerando il peak to mean dei valori medi e 530 metri considerando i valori di massimo assoluto della simulazione. E in entrambi i casi nel dominio non sussistono né recettori (= residenti) né altre sorgenti a rischio osmogeno. La discarica Ex CIRSU (chiuso) è a 564 metri in linea d’aria. Peraltro nelle Linee SNPA non viene richiesto l’inserimento delle altre sorgenti nella simulazione ma se ne tiene conto nel monitoraggio.

➤ Individuazione di potenziali sorgenti (esterne all’impianto in esame).

Nell’area racchiusa dall’isolina relativa a 1 ou_E/m³ del 98° percentile su base annuale delle concentrazioni di picco orarie, è opportuno valutare, sulla base delle informazioni fornite dal Gestore e/o dalla conoscenza del territorio da parte dell’Ente di controllo, la presenza di potenziali sorgenti odorigene esterne allo stabilimento in esame. Pur non essendo richiesto l’inserimento delle sorgenti individuate in input al modello di dispersione, tali informazioni potranno essere utilizzate come ausilio nella valutazione della pressione osmogena complessiva sull’area in esame. Nel caso in cui, infatti, siano presenti altre sorgenti odorigene sarà opportuno tenere conto dell’eventuale disturbo olfattivo generato e segnalato nel tempo nella valutazione del progetto in esame ai fini autorizzativi ed al fine delle attività di monitoraggio e controllo previste dal PMeC.

NON SUSSISTE EFFETTO CUMULO

- Le linee Guida SNPA nel paragrafo relativo ai modelli richiamano le Linee guida ARPA EMILIA ROMAGNA che citano appunto il **WINDIMULA** come modello di dispersione conforme in quanto corrispondente ai requisiti qualitativi per la valutazione delle dispersioni di inquinanti in atmosfera in regioni limitate (caratterizzate da scale spaziali dell'ordine di alcune decine di chilometri) ed in condizioni atmosferiche sufficientemente omogenee e stazionarie.

- Poiché non ci sono né altre sorgenti né recettori all'interno del dominio di controllo di fatto non sussiste un "cumulo" di pressione osmogena né necessita un approfondimento dello studio




Valori di Picco

Recettori	Altezza sim	Distanza da perimetro CTBLU SRL	Distanza da BIOFILTRO CTBLU SRL	Rispetto al dominio di controllo	Note
Case sparse 1	62 m	455 m	605 m	ESTERNO	disabitata
Case sparse 2	61 m	506 m	672 m	ESTERNO	
Case sparse 3	109 m	660 m	681 m	ESTERNO	disabitata
Case sparse 4	79 m	730 m	816 m	ESTERNO	
Sede CCIAA	61 m	620 m	795 m	ESTERNO	

SCREENING IMPATTO ODORIGENO: VALORI DI PICCO

Descrizione	X (m)	Y (m)	Valore
Case sparse 1	409517	4728965	0,1378854
Case sparse 2	410091	4729156	0,04500562
Case sparse 3	410148	4727864	0,1447956
Case sparse 4	410513	4727953	0,04477177
Sede CCIAA	410153	4729267	0,0487128






Normalizzando i limiti per il fattore peak to mean

$$1 \text{ U.O.} \div 2,3 = 0,434 \text{ U.O.}$$

$$3 \text{ U.O.} \div 2,3 = 1,30 \text{ U.O.}$$

$$5 \text{ U.O.} \div 2,3 = 2,17 \text{ U.O.}$$



Recettori	Altezza sim	Distanza da perimetro CTBLU SRL	Distanza da BIOFILTRO CTBLU SRL	Rispetto al dominio di controllo	Note
Case sparse 1	62 m	455 m	> 605 m	ESTERNO	disabitata
Case sparse 2	61 m	506 m	> 672 m	ESTERNO	
Case sparse 3	109 m	660 m	> 681 m	ESTERNO	disabitata
Case sparse 4	79 m	730 m	> 816 m	ESTERNO	
Sede CCIAA	61 m	620 m	> 795 m	ESTERNO	

Raggio

Linea Percorso Poligono Circhio Percorso 3D

Misura la circonferenza o l'area di un cerchio sul suolo

Raggio: 197,66 Metri

Area: 122.380,84 Metri quadrati

Circonferenza: 1.241,56 Metri

Navigatione con i mouse: Salva Cancella

DOMINIO DI CONTROLLO: RAGGIO 197,66 m

SCREENING IMPATTO ODORIGENO: VALORI MEDI CON LIMITI NORMALIZZATI - PEAK TO MEAN 2,3

Descrizione	X (m)	Y (m)	Valore
Case sparse 1	409517	4728965	0.005209599
Case sparse 2	410091	4729156	0.002939133
Case sparse 3	410148	4727864	0.004659634
Case sparse 4	410513	4727953	0.002171819
Sede CCIAA	410153	4729267	0.002329083



**Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica
Progetto**

**Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A.
Realizzazione di impianto di produzione di biometano - CTIP Blu S.r.l.**

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Realizzazione di impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di fonti rinnovabili con trattamento di digestato solido e liquido per la produzione di compost e riutilizzo delle acque
Descrizione sintetica del progetto fornita dal proponente:	La Società CTIP BLU Srl intende realizzare nel comune di MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) un impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica fonti rinnovabili - matrici organiche biodegradabili provenienti da scarti dell'agro-industria e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU, per circa 48.000 ton/anno in ingresso). L'impianto prevede inoltre: - una sezione di compostaggio del digestato solido che residua dal processo principale di digestione anaerobica, che si configura come operazione di recupero di tipo R3. L'esercizio della sezione di compostaggio potrà essere modulato / sospeso, in funzione della garanzia di operatività del CIRSU; - una sezione di depurazione del digestato liquido, finalizzata alla produzione di acque riutilizzabili dal Consorzio di Bonifica Nord.
Azienda Proponente:	CTIP Blu S.r.l.
Procedura:	Valutazione di Impatto Ambientale (Procedimento art. 27-bis D.Lgs. 152/2006)

Localizzazione del Progetto

Comune:	MOSCIANO SANT'ANGELO
Provincia:	TERAMO
Altri Comuni Interessati:	-
Rif. catastali	Foglio n. 52 - Particelle 84, 89, 91, 101, 188, 189, 192, 194, 196

Contenuti Istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- I. Anagrafica del progetto
- II. Precedente Giudizio CCR-VIA n. 3039/19
- III. Riscontro al Giudizio CCR-VIA n. 3039/19

Referenti della Direzione

Titolare Istruttoria:

Dott. Domenico Scoccia *Scoccia*





SEZIONE I ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Mansueti Alberto
Telefono	3357327060
e-mail / PEC	alberto@cicloblu.it / ctipblu@legalmail.it

2. Estensore dello Studio

Studio professionista	Studio Brandelli
Cognome e nome	Brandelli Giovanna
Albo Professionale e N. iscrizione	Ordine Ingegneri Provincia di Pescara n. 1165
Telefono	0859047212
e-mail / PEC	info@studiobrandelli.it / giovanna.brandelli@ingpec.eu

3. Avvio della Procedura

Avviso al pubblico e avvio procedura	Pubblicazione del 29/09/2017
Riapertura termini osservazioni Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale	Con nota prot. n. RA/284003 del 07/11/2017 il termine di riapertura per le osservazioni (60 gg) è stato fissato a partire dal 31/10/2017 (con scadenza al 02/01/2018), data di acquisizione in atti delle ultime integrazioni documentali pervenute, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs 152/2006.

4. Osservazioni e Controdeduzioni

Nei termini di pubblicazione (60 giorni dalla riapertura dei termini) sono pervenute le seguenti osservazioni, cui si rinvia integralmente (vedasi sezione V):

- In data 21/12/2017 (prot. n. RA/326804 del 21/12/2017) sono pervenute le osservazioni da parte della Deco S.p.A.;
- In data 28/12/2017 (prot. n. RA/330215 del 28/12/2017) sono pervenute le osservazioni da parte della Provincia di Teramo;
- In data 29/12/2017 (prot. n. RA/331223 del 29/12/2017) sono pervenute le osservazioni da parte del Consorzio di Bonifica Nord;
- In data 02/01/2018 (prot. n. RA/40 del 02/01/2018) sono pervenute le osservazioni da parte di Comitato della Stazione e Comitato Selva Piana "Sana e Pulita";
- In data 02/01/2018 (prot. n. RA/60 del 02/01/2018) sono pervenute le osservazioni da parte del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
- In data 02/01/2018 (prot. n. RA/307 del 02/01/2018) sono pervenute le osservazioni da parte della Cobeco Costruzioni S.r.l. – Gruppo Beccaceci;
- In data 15/01/2018 (prot. n. RA/9472 del 15/01/2018) sono pervenute le osservazioni da parte di Nuovo Senso Civico;
- In data 19/02/2018 (prot. n. RA/48105 del 19/02/2018) sono pervenute le osservazioni da parte di ARTA Distretto Teramo che erroneamente non erano pervenute al Servizio Valutazioni Ambientali.

In data 07/02/2018 la ditta chiede il blocco dello sportello dopo aver caricato le controdeduzioni alle osservazioni (acquisizione in atti prot. n. RA/36428 del 08/02/2018).

Sono, inoltre, pervenute fuori termine ulteriori osservazioni della Deco S.p.A., acquisite in atti al prot. n. RA/274865 del 05/10/2018, non pubblicate sullo SRA, ma trasmesse alla Ditta per opportuna conoscenza con nota prot. n. 103748 del 03/04/2019. La Ditta ha riscontrato con nota acquisita in atti al prot. n. 108388 del 08/04/2019 denunciando l'improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza di tali osservazioni.





5. Iter Amministrativo

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. RA/216725 del 18/08/2017
Richiesta adeguamento documentazione ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e sospensione procedura	Con nota prot. n. RA/219703 del 23/08/2017 l'Autorità Competente chiede alla ditta di adeguare la documentazione presentata ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
Integrazioni per completezza documentazione e riattivazione procedura	Con pec del 24/08/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/220650 del 24/08/2017, la ditta risponde alla nota di richiesta adeguamento documentazione. Con pec del 29/08/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/223618 del 29/08/2017, la ditta chiede di poter inserire le integrazioni. Con pec del 30/08/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/224523 del 31/08/2017, la ditta comunica il completamento delle operazioni di caricamento dei files (documentazione AU) e chiede la riattivazione della procedura. Con nota prot. n. RA/225265 del 31/08/2017, l'Autorità Competente comunica l'avvenuta riattivazione della procedura.
Comunicazione Enti ed Amministrazioni coinvolte	Con nota prot. n. RA/226320 del 01/09/2017 l'Autorità Competente comunica a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati al progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione.
Integrazioni per completezza documentazione	Con nota prot. n. RA/236875 del 14/09/2017, il Genio Civile di Teramo fa richiesta integrazioni riguardo cartografia di inquadramento territoriale e cartografia catastale. Con pec del 14/09/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/237865 e RA/237870 del 14/09/2017, la ditta invia riscontro alla richiesta di integrazioni del Genio Civile di Teramo. Con pec del 22/09/2017, acquisita in atti con nota prot. n. RA/244807 del 22/09/2017, la ditta invia riscontro alla richiesta di integrazioni del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA riguardo il procedimento di AU. Con pec del 25/09/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/245849 del 25/09/2017, la ditta chiede di poter inserire le integrazioni. Con pec del 26/09/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/246646 del 26/09/2017, la ditta comunica il completamento delle operazioni di caricamento dei files. Con prot. n. RA/251463 del 02/10/2017, il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA comunica la completezza formale dell'istanza di AU.
Integrazioni per completezza documentazione (Comune)	Con pec del 29/09/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/251320 del 02/10/2017, l'Ufficio Area Tecnica – Urbanistica del Comune di Mosciano Sant'Angelo fa richiesta di integrazione documentale riguardo alcuni aspetti urbanistici. Con pec del 30/09/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/251296 del 02/10/2017, il Comune di Mosciano Sant'Angelo fa richiesta di integrazione documentale riguardo le emissioni in atmosfera e l'impatto odorigeno. Con pec del 19/10/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/268647 del 20/10/2017, la ditta invia riscontro alla richiesta di integrazioni del 29/09/2017. Con pec del 28/10/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/276244 del 30/10/2017, la ditta invia riscontro alla richiesta di integrazioni del





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A.
Realizzazione di impianto di produzione di biometano – CTIP Blu S.r.l.

	30/09/2017.
Integrazioni per completezza documentazione (Genio Civile Teramo)	Con nota prot. n. RA/250229 del 29/09/2017, il Genio Civile di Teramo fa richiesta di chiarimenti riguardo l'occupazione di aree del demanio idrico e studio di compatibilità idraulica. Con pec del 30/10/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/277295 del 31/10/2017, la ditta trasmette le integrazioni richieste relative alla descrizione tecnica e allo studio di compatibilità idraulica sulle aree interessate dalla linea acque di connessione alla rete del Consorzio di Bonifica Nord.
Integrazioni documentali pervenute oltre i termini	Con nota prot. n. RA/285625 del 09/11/2017, il Genio Civile di Teramo chiede nuovamente la documentazione già oggetto di richiesta nella nota prot. n. RA/250229 del 29/09/2017.
Parere Comando VVFF	Con nota prot. n. 12155 del 16/11/2017, acquisita in atti con prot. n. RA/294526 del 20/11/2017, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo esprime parere favorevole con prescrizioni.
Parere Soprintendenza Archeologica	Con pec del 05/12/2017, acquisita in atti con nota prot. n. RA/309659 del 05/12/2017, la ditta trasmette la comunicazione rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica che afferma che il rischio archeologico è basso e autorizza i lavori.
Prima riunione della Conferenza dei Servizi	Con nota prot. n. 7811 del 11/01/2018 è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 15/02/2018.
Note e pareri pervenuti per la prima riunione della Conferenza dei Servizi	- Centria Reti Gas S.r.l., acquisita in atti con prot. n. RA/40614 del 12/02/2018; - Consorzio Bonifica Nord, acquisita in atti con prot. n. RA/45927 del 15/02/2018.
Integrazioni a seguito della Conferenza dei Servizi	Con pec del 16/02/2018, acquisita in atti con nota prot. n. RA/47971 del 19/02/2018, la ditta chiede la chiusura dello sportello dopo aver caricato i documenti come da esito della CdS.
Relazioni tecniche ARTA	Con nota acquisita in atti al prot. n. RA/48105 del 19/02/2018 ARTA ha trasmesso le relazioni tecniche e le osservazioni di competenza.
Richiesta sospensione e giudizio CCR-VIA n. 2893/18	Con nota prot. n. 109797/18 del 17/04/2018 la ditta ha chiesto la sospensione del procedimento al fine di chiarire il quadro normativo alla luce della nuova L.R. 5/2018 riguardante il P.R.G.R. Il CCR-VIA con giudizio n. 2893 del 19/04/2018 ha concesso la SOSPENSIONE del procedimento per un periodo non superiore a 180 giorni.
Richiesta riattivazione procedimento e successivo ritiro	Con pec del 06/07/2018, acquisita in atti con nota prot. n. RA/193868 del 09/07/2018, la Ditta ha richiesto la riattivazione del procedimento. A seguito di comunicazioni intercorse per le vie brevi, con pec del 18/07/2018, acquisita in atti con nota prot. n. RA/205486 del 19/07/2018, la Ditta ritira la richiesta di cui alla precedente nota.
Ulteriore documentazione integrativa	Con pec del 09/10/2018, acquisita in atti con nota prot. n. RA/278430 del 09/10/2018, la ditta chiede la chiusura dello sportello dopo aver caricato la documentazione integrativa.
Richiesta proroga sospensione procedimento	Con pec del 16/10/2018, acquisita in atti con nota prot. n. RA/193868 del 09/07/2018, la Ditta ha richiesto la proroga di sospensione del procedimento.
Comunicazione DPE014 – Genio Civile di Teramo	Con nota prot. n. RA/332258 del 27/11/2018 il DPE014 riscontra la richiesta della Ditta di autorizzazione attraversamento argine sinistro del Fiume Tordino.
Giudizio CCR-VIA n. 2981/18	Il CCR-VIA con giudizio n. 2981 del 04/12/2018 ha espresso parere di PREAVVISO DI RIGETTO ai sensi dell'art. 10-bis della L.





	241/90
Riscontro avverso Giudizio CCR-VIA n. 2981/18	Con pec del 20/12/2018, acquisita in atti con nota prot. n. RA/359856 del 21/12/2018, la Ditta ha controdedotto al preavviso di rigetto di cui al precedente giudizio CCR-VIA n. 2981/18.
Giudizio CCR-VIA n. 3016/19	Il CCR-VIA con giudizio n. 3016 del 14/03/2019, in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019, RIATTIVA il procedimento.
Ulteriore documentazione integrativa	Riscontro al Giudizio CCR-VIA n. 3016/19, nota acquisita in atti al prot. n. 102544 del 02/04/2019.
Giudizio CCR-VIA n. 3039/19	Il CCR-VIA con giudizio n. 3039 del 16/04/2019 ha espresso parere di RINVIO
Riscontro Giudizio CCR-VIA n. 3039/19	Con nota acquisita in atti al prot. n. 121186 del 18/04/2019 la Ditta ha trasmesso un riscontro al Giudizio CCR-VIA n. 3039/19.
Oneri istruttori	Versati € 8.988,70

6. Elenco Elaborati

Pubblicati sul sito - Sezione "Elaborati VIA" (avvio della procedura)	Pubblicati sul sito - Sezione "Integrazioni"
<ul style="list-style-type: none"> SIA_CTIP_DEFINITIVO_13Ago17 e appendici-signed Tav. 1 - Inquadramento territoriale impianto - CTIP Tav. 2A - Planimetria generale impianto - CTIP Tav. 3A - Rendering impianto - CTIP Tav. 3B - Concept eco design struttura ricezione - CTIP Tav. 3C - Concept eco design recinzione - CTIP Tav. 4A - Planimetria gas biogas biometano - CTIP Tav. 4B - Tracciato connessione metanodotto - CTIP Tav. 4C - Particolare sez. digestione anaerobica - CTIP Tav. 4D - Particolare sez. upgrading - CTIP Tav. 5 - Particolare area ricezione biomassa - CTIP Tav. 6A - Planimetrie insufflazione biocelle e aspirazione - CTIP Tav. 6B - Particolare biocelle - CTIP Tav. 6C - Particolare scrubber e biofiltro - CTIP Tav. 7.1 - Tutela acque sotterranee - CTIP Tav. 7.2 - Tutela suolo - CTIP Tav. 7.3 - Gestione scarichi di processo - CTIP Tav. 7.4 - Gestione acque meteoriche - CTIP Tav. 7.5 - Complessivo allacci e scarichi - CTIP Tav. 7.6 - Rete raccolta percolato - CTIP Tav. 7.7 - Punti di emissione in atmosfera - CTIP Tav. 7.8 - Sorgenti di emissioni sonore - CTIP Tav. 7.9 - Viabilità FORSU - CTIP Tav. 7.10 - Viabilità verde - CTIP progetto definitivo - planimetria generale SNT_CTIP_DEFINITIVO_13Ago17-signed A_Relazione Tecnica di dimensionamento del processo B_Relazione geologica e omica C_Relazione di indagine stratigrafica D_Relazione geomorfologica e dati di qualità del terreno E_Dati di qualità delle acque sotterranee F_Relazione Agronomica bilancio Azoto G_Studio previsionale di impatto odorifero mediante simulazione della dispersione atmosferica-signed-signed H_Previsione Impatto Acustico_VIA_L847-impianto Masciano CTIP-BLU I_Quadro economico_CTIP Masciano ALLEGATO GRAFICI SOLO AIA Autocertificazione_Antimafia_CTIP BLU ELABORATO AIA_CTIP_DEFINITIVO_14Ago17 (2)-signed Elenco Enti Competenti_Ctip_Masciano Elenco Tavole_SIA_AIA_CtipBlu_Biometano_Masciano_14Ago17 Istanza AIA_Ctip Blu_Biometano_Masciano_14Ago17 PARERI E ALTRI DOCUMENTI SchedeIntegrativeRifiuti_14Ago17 	<p>Elaborati AU</p> <p>Elaborati per Genio Civile</p> <p>Elaborati per SINA</p> <p>Integrazioni Febbraio 2018</p> <p>Integrazioni Ottobre 2018</p>





7. Titoli da acquisire

Nell'istanza e nella documentazione acquisita in atti al prot. n. RA/224523 del 31/08/2017, la ditta ha dichiarato di dover acquisire i seguenti titoli:

- AU;
- AIA;
- Riutilizzo acque per irrigazione;
- Pareri ATEX e CPI;
- Connessione alla rete del gas naturale;
- Parere di compatibilità con il PSDA.

A seguito delle integrazioni acquisite in atti con nota prot. n. RA/278430 del 09/10/2018, la Ditta dichiara di **abbandonare l'ipotesi di riutilizzo delle acque cosiddette "azotate" e di scaricare le acque osmotizzate in uscita direttamente al fiume Tordino.**

8. Premessa e precedenti Giudizi CCR-VIA

L'intervento di che trattasi rientra tra le tipologie di opere sottoposte a procedura di VIA di competenza regionale, il cui procedimento è disciplinato dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 che prevede il rilascio del Provvedimento Autoritario Unico Regionale (PAUR), che costituisce la determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi che comprende il provvedimento di VIA e tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.

La presente relazione è pertanto relativa al provvedimento di VIA, da acquisire nell'ambito del PAUR.

Il progetto è già stato sottoposto all'esame del CCR-VIA nella seduta del 19/04/2018 in cui il Comitato con **Giudizio n. 2893 ha concesso la sospensione del procedimento, per un periodo non superiore a 180 giorni,** a seguito della richiesta della ditta, acquisita in atti con nota prot. n. 109797/18 del 17/04/2018, al fine di chiarire il quadro normativo alla luce della L.R. 5/2018 riguardante il P.R.G.R.

In data 06/07/2018 (nota acquisita in atti al prot. n. RA/0193868 del 09/07/2018) la ditta aveva **richiesto la riattivazione** del procedimento ritenendo risolte le cause che la avevano indotta a richiedere la sospensione. La ditta scriveva infatti:

"La suddetta LR 5.2018 era stata successivamente impugnata da parte del Consiglio dei Ministri, nello scorso mese di marzo, per via diretta davanti alla Corte Costituzionale (Reg. ric. n. 28 del 2018).

La sospensione è stata quindi ufficializzata in data 19.04.2018 con giudizio n. 2893 del CCRVIA.

La Regione Abruzzo ha inteso parzialmente recepire le motivazioni dell'impugnazione da parte del Consiglio dei Ministri, e ha intrapreso un percorso amministrativo di aggiornamento del PRGR, che, per quanto di interesse per la iniziativa di Ctip Blu, ripristina le suddette distanze ai valori allora adottati con la DGR 440 del 11.08.2017, sulla cui base l'impianto in proposta di Ctip Blu è stato correttamente progettato e localizzato. Ci riferiamo in particolare, alla DGR 248/C del 27.04.2018 (D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i - art 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 - 11, co. 1 - DGR m. 226 del 12.04.2016 - DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento), esaminata il 19.06.2018 dalla 2^a Commissione Consiliare "Territorio, Ambiente e Infrastrutture" e sottoposta al Consiglio Regionale con il PA n. 97/2018, ed infine adottata dal medesimo Consiglio nella seduta del 02.07.2018 con deliberazione n. 110/8, attualmente in fase di verbalizzazione".

A seguito di colloqui intercorsi tra la Ditta e il Servizio Valutazioni Ambientali, in data 18/07/2018 (nota acquisita in atti al prot. n. RA/205486 del 19/07/2018) la ditta **ritirava la richiesta** di cui sopra di riattivazione del procedimento affermando quanto segue:

"prendiamo atto che, per quanto da voi rappresentato, le criticità del quadro normativo all'interno del quale è incardinato il ns. procedimento autorizzativo PAUR prot. 0216725/17 del 18.08.2017, e che ci hanno spinto alla richiesta di sospensiva inviata a mezzo PEC il 16.04.2018, agli atti con prot. RA/109797 del 17.04.2018,





potrebbero non essere state ancora definitivamente rimosse, pertanto, in tale quadro di incertezza, non sussistono ancora le condizioni per richiedere la riattivazione del procedimento per il rilascio del PAUR". Successivamente, il Servizio Valutazioni Ambientali richiedeva ulteriore parere all'Avvocatura della Regione (oltre a quelli già riscontrati dall'Avvocatura con note prot. n. 147389 del 23/05/2018 e prot. n. 149241 del 24/05/2018), per intercorsa deliberazione n. 110/8 del 02/07/2018, circa l'applicabilità della L.R. 5/2018. Tale nota veniva riscontrata dall'Avvocatura con nota prot. n. 280310 del 11/10/2018 in cui si legge che già in riscontro delle precedenti richieste di parere, la stessa Avvocatura aveva espresso l'avviso che "non ricorressero le condizioni per una disapplicazione delle disposizioni contenute nella L.R. n. 5/2018". Nella nota, inoltre, l'Avvocatura riferisce che "al momento in cui si scrive non si ha notizia di intervenute modifiche sul piano normativo alla disciplina precedente, né l'adozione della deliberazione consiliare di approvazione del Piano, per la sua natura provvedimentale, appare suscettibile di superare la portata di dispositiva della L.R. n. 5/2018" e che, riguardo alla Delibera 110/8 essa "possa trovare applicazione solo nei limiti in cui i relativi contenuti non si pongano in conflitto con le previsioni del Piano adeguato con la legge regionale 5/2018".

Allo scadere del termine della sospensione concessa con Giudizio CCR-VIA n. 2893/18, la ditta ha richiesto una proroga di sospensione del procedimento affermando quanto segue:

"In data 05.10.2018 è stata pubblicata sul BURA, ed. speciale n. 99, la Deliberazione Consiliare N. 110/8 del 02.07.2018 - "Piano Regionale di Gestione Integrata Dei Rifiuti - Aggiornamento", che ha definitivamente rimosso le cause che avevano indotto la Scrivente a richiedere la sospensione dell'iter autorizzativo.

Tuttavia, a seguito del parere n. 280310 dell'11.10.2018 rilasciato dall'Avvocatura Regionale a codesto Servizio, appare che la Delibera 110/8 possa trovare applicazione "solo nei limiti in cui i relativi contenuti non si pongano in conflitto con le previsioni del Piano adeguato con la legge regionale 5/2018".

La stessa Avvocatura, peraltro, auspica che lo stesso Consiglio regionale proceda alla abrogazione della predetta legge regionale 5/2018.

- perché in contrasto con le Previsioni di Piano approvate dallo stesso Consiglio precedentemente all'approvazione della legge regionale in parola (che in sede di approvazione lo scorso 12.12.2017 ha illegittimamente emendato il Piano),

- perché in contrasto con le Previsioni di Piano più recentemente confermate dallo stesso Consiglio (i.e. la Deliberazione Consiliare N. 110/8),

- perché la stessa legge regionale è oggetto di impugnazione avanti la Corte Costituzionale proprio a causa dell'illegittimo emendamento di cui sopra, adottato in spregio della norma di legge di cui all'articolo 199 co. 1 del D.Lgs 152/006 (che prevede che il Piano sia approvato secondo la procedura della parte II del D.Lgs in materia di VAS e quindi non emendabile a prescindere dalla sottoposizione a tale procedura).

Tanto premesso e considerato che come d'auspicio sulla ripetuta L.R. 5/2018 stia già intervenendo il Consiglio Regionale (PdL 494/2018, licenziato in II Commissione Ambiente il 18.09.2018) e, in ogni caso, sarà sottoposta al vaglio del Giudice delle Leggi nell'udienza pubblica fissata per il giorno 22.01.2019, appare opportuno per efficienza procedimentale, che il procedimento in oggetto venga ulteriormente sospeso da codesto Servizio, con effetto a decorrere dalla data di scadenza della precedente sospensione, per il periodo necessario al verificarsi del primo dei seguenti eventi: revisione/abrogazione da parte del Consiglio Regionale della suddetta LR 5/2018; pronuncia di legittimità/illegittimità costituzionale della stessa da parte della Corte Costituzionale all'esito del giudizio in corso.

Tale principio, in campo processuale, è stato ben espresso dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con l'Ordinanza n. 28/2014 ove affermato che nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (Consiglio di Stato 5387/2011, 3926/2002), trova ingresso la c.d. "sospensione impropria" del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa.

Resta salva la facoltà della Scrivente di chiedere la formale riattivazione del procedimento de quo anche prima dei suddetti eventi in caso voglia provocare un autonomo giudizio amministrativo e ferma la facoltà della stessa di presentare denuncia del fatto presso le sedi competenti per il danno grave causato dalla forzosa sospensione amministrativa della procedura in parola, perdurante da quasi un anno".





Il CCR-VIA con giudizio n. 2981 del 04/12/2018 ha espresso parere di **"PREAVVISO DI RIGETTO AI SENSI DELL'ART. 10-BIS DELLA L. 241/90"**: in via preliminare ed assorbente si ritiene non superato il criterio localizzativo ostativo (escludente) di cui alla tab. 18.6.1 - Gruppo C (distanza centro abitato) della L.R. 5/2018.

Ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90, si rende noto che la Ditta richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopra indicati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica del presente giudizio".

In data 10/12/2018, con nota prot. n. 346376/18, veniva trasmesso alla Ditta il Giudizio del CCR-VIA n. 2981 del 04/12/2018 comunicando quanto segue: *"considerato l'esito del giudizio rilasciato dal CCR-VIA con la presente è a comunicare che, ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/90, entro 10 gg dal ricevimento della presente la S.V. ha diritto a presentare, memorie e/o osservazioni corredate da documenti. Trascorso inutilmente, il suddetto termine si procederà all'archiviazione dell'istanza".*

La Ditta CTIP BLU in data 21/12/2018 ha inviato una nota, acquisita al ns. prot. n. 359856 del 21/12/2018, avente per oggetto **"Controdeduzioni avverso il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990"**.

In data 12 Marzo 2019, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso la **sentenza n. 28/2019 della Corte Costituzionale in merito al ricorso n. 28/2018 avverso L.R. n. 5 del 23.01.2018** "Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)". La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della Legge della Regione Abruzzo del 23 gennaio 2018, n. 5, nonché, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della Legge 87/1953, dell'art. 11 comma 4-bis della L.R. del 19 dicembre 2007 n. 45. La sentenza, resa in data 23 gennaio 2019, è stata depositata in data 28 febbraio 2019 e, da ultimo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 06.03.2019.

Successivamente il CCR-VIA con **giudizio n. 3016 del 14/03/2019** si è espresso come segue:

"IL COMITATO CCR-VIA

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019 resa in data 23 gennaio 2019 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 06 Marzo 2019.

Considerata la vigenza di un nuovo quadro normativo di cui alla deliberazione n. 110/08 avente ad oggetto "D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - Art. 199 co. 8 - LR 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 9 e 11, co. 1 - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione integrata dei rifiuti (PRGR). Aggiornamento" adottata dall'Organo consiliare in data 02.07.2018 e con la quale è stato approvato il Piano di Gestione dei Rifiuti nel testo risultante dalla procedura di formazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 e dell'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

In considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019, richiamata in premessa, si ritengono decadute le motivazioni che hanno condotto all'avvio del procedimento di archiviazione, di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., disposto con Giudizio n. 2981 del 04/12/2018 e pertanto, il procedimento in capo alla ditta CTIP BLU si intende riavviato.

Si rappresenta, inoltre, che la Ditta proponente dovrà verificare il rispetto dei criteri localizzativi di cui alla richiamata Deliberazione n. 110/08 del 02.07.2018".

Considerazioni

La presente istruttoria riassume quanto riportato negli elaborati prodotti e firmati dai tecnici incaricati e pubblicati nello Sportello Regionale Ambientale.





SEZIONE II PRECEDENTE GIUDIZIO CCR-VIA n. 3039/19

Il progetto è stato esaminato dal CCR-VIA nella seduta del 16/04/2019 in cui il Comitato ha espresso il **Giudizio n. 3039** di **"RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI**

- 1) *chiarire quali sono le sorgenti di emissione che sono state considerate ai fini del calcolo dell'impatto odorigeno e valutarne l'effetto cumulo con gli opifici presenti nelle vicinanze, valutare le ricadute ai sensi delle normative vigenti in materia;*
- 2) *approfondire l'impatto sulla qualità dell'aria anche derivanti dalle emissioni di traffico (non solo odorigeno);*
- 3) *acquisire le valutazioni della A.S.L. trattandosi di molestia olfattiva che incide sul benessere fisico delle persone;*
- 4) *come riportato nell'allegato 9 del DPR 120-17 "la caratterizzazione dei terreni in corso d'opera può essere eseguita solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce da scavo". Risulta pertanto necessario che la ditta motivi tale richiesta;*
- 5) *sulla base di quanto riportato nell'Allegato 5 com. 1 del DPR120-17, integrare la documentazione mediante allegato cartografico relativo ai siti di produzione con l'indicazione dei relativi volumi prodotti;*
- 6) *sulla base di quanto riportato nell'Allegato 5 com. 2 del DPR120-17, relativo ai siti di destinazione, comunque individuati dalla ditta, integrare la documentazione con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dei vari siti di produzione".*

A seguito di detto Giudizio, la Ditta ha trasmesso una **nota di riscontro**, acquisita in atti al prot. n. 121186 del 18/04/2019, dichiarando quanto segue:

"In risposta al giudizio dello spettabile Comitato VIA n. 3039 del 16/04/2019, la Ctip Blu rappresenta quanto segue.

Si premette anzitutto che:

- *L'impianto di biometano in proposta rappresenta un concreto e virtuoso esempio di Economia Circolare;*
- *Lo stesso, rappresenta attualmente il miglior modello industriale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti relativo alla frazione organica della raccolta differenziata;*
- *La tipologia impiantistica proposta da Ctip Blu gode di un consolidato favor legis a livello normativo internazionale, comunitario, nazionale e regionale;*
- *La classificazione dell'iniziativa come impianto da fonti rinnovabili ai sensi del D.lgs. 387/2003 incanala il processo autorizzativo in un vincolante principio di semplificazione del procedimento autorizzativo, necessariamente connotato da tempi certi come anche ribadito dalla procedura in questione ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;*
- *La Ctip Blu ha aderito alla Carta dei Servizi di Pescara, anche in merito alla semplificazione delle procedure autorizzative per impianti da fonti rinnovabili.*

Va inoltre considerato che:

- *La Regione Abruzzo ha ritenuto indicare come strategica ai fini di una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti l'impiantistica per la produzione di biometano da destinare al mercato dell'autotrasporto;*
- *Questa tipologia impiantistica rappresenta il sistema di eccellenza per la minimizzazione degli odori nella gestione della frazione organica del rifiuto solido urbano, così come anche riportato nella Relazione di Piano del PRGR approvato con DCR 110/08 2018 secondo cui "si possono controllare meglio e con costi minori i problemi olfattivi, le fasi maggiormente odorogene sono gestite in reattore chiuso e le "arie esauste" sono rappresentate dal biogas (utilizzato e non immesso in atmosfera); il digestato è già un materiale semi-stabilizzato e, quindi, il controllo degli impatti olfattivi durante il post-compostaggio aerobico risulta più agevole";*
- *La Regione ha già autorizzato altri impianti di questo tipo e quindi ne riconosce appieno la sostenibilità ambientale, come visto anche in merito all'aspetto delle emissioni odorogene;*





- La minimizzazione degli impatti odorigeni è stata, per l'impianto in proposta, prioritaria linea guida di progettazione come già ampiamente riportato in atti;
- Anche codesto Comitato ha definito in più occasioni come l'iniziativa di CTIP BLU sia da ritenere una delle migliori proposte progettuali ricevute recentemente;
- L'impianto in proposta è sito in zona industriale, ad oltre 1 km dai primi centri abitati e funzioni sensibili, e rispetta tutti i criteri localizzativi del PRGR, nonché quelli di opportunità localizzativa.

Tenuto inoltre conto che:

- La Ditta è stata ascoltata in audizione da codesto Comitato prima che lo stesso emanasse il giudizio in oggetto;
- Nella suddetta audizione l'Ing. Brandelli ha già controdedotto gran parte dei rilievi sollevati da codesto Comitato in relazione all'impatto odorigeno.

Tutto ciò premesso, dalla lettura del giudizio n. 3039 emerge come codesto Comitato non abbia minimamente tenuto conto delle controosservazioni nei confronti dei rilievi riportati in ordine alla stima dell'impatto odorigeno elencate dell'Ing. Brandelli in sede di audizione VIA, soprattutto in merito alla mancanza di norme regionali ad hoc per la modellazione, la misurazione e controllo e limiti di conformità in materia di emissioni odorogene e alla fase di scoping effettuata con Arta alla fine di luglio 2017 (come da verbale del 31/07/2017 allegato agli atti).

È inoltre importante sottolineare quanto dichiarato circa il parere favorevole con cui ARTA Teramo ha già approvato il QRE, e con esso il parametro relativo alle emissioni odorogene (300 UO).

Nella nota ARTA TERAMO, infine, protocollata nel procedimento di VIA in data 19.02.18 al paragrafo "impatto olfattivo sul territorio" nulla si eccipisce sul modello di screening.

È dunque evidente come l'organo tecnico, per rilasciare tale parere positivo alle emissioni, abbia considerato come già esaustivo lo studio previsionale prodotto dalla ditta, nonché le successive integrazioni e approfondimenti depositati nel corso del procedimento. È altrettanto evidente, quindi, come ogni ulteriore richiesta in merito alle emissioni odorogene sia in contrasto e in piena contraddizione con quanto già favorevolmente approvato nell'ambito del procedimento della valutazione di impatto ambientale.

Ciononostante, la Ctip Blu Srl intende di seguito ribadire quanto già controosservato in audizione, seguendo l'ordine di lettura delle motivazioni addotte per il rinvio del giudizio VIA:

I) Si chiede alla ditta di (i) "chiarire quali sono le sorgenti di emissione considerate ai fini del calcolo dell'impatto odorigeno", (ii) "valutare l'effetto cumulo con gli opifici presenti nelle vicinanze, (iii) valutare le ricadute ai sensi delle normative vigenti in materia".

(i) Sul primo punto sono già state depositate in atti tutte le informazioni specifiche, a partire dalla nota tecnica di Arta TERAMO del 28/12/17 in merito alla necessità di valutare le sorgenti preesistenti, cui la ditta ha già risposto con le controdeduzioni del 03/02/18 e a cui non è stata fatta ulteriore replica da parte delle Autorità Competenti, ritenendo pertanto tali integrazioni esaustive ai sensi dell'art. 27 bis D. Lgs 152/06.

(ii) Sul secondo argomento, la richiesta appare priva di fondamento non essendoci, ad oggi, riferimenti normativi di nessun tipo sul c.d. "effetto cumulo". Per di più, appare irragionevole chiedere alla ditta di porre in essere delle valutazioni relative agli "opifici presenti nelle vicinanze" sotto diversi profili. È chiaro come CTIP BLU non possa, all'interno di una zona industriale estesa - che potenzialmente ricomprende anche il limitrofo comune di Notaresco - avere l'esatta conoscenza di quali siano gli "opifici", quali di essi siano attualmente in una condizione di operatività o meno, quali siano le rispettive autorizzazioni alle emissioni, quali le effettive emissioni, quali di queste siano ad oggi considerate a norma rispetto alle prescrizioni autorizzative e quali no. Nella pratica, non può essere dunque oggettivamente soddisfatta una richiesta così generica, in cui peraltro si rende onere alla ditta di svolgere verifiche ed estrapolare dati di cui nemmeno gli Enti competenti, quali ad esempio il Comune di Mosciano Sant'Angelo o l'ARTA, oggi riescono a disporre nonostante gli strumenti a loro disposizione. Pensare quindi che oggi,





un privato possa sostituirsi al potere di pianificazione, monitoraggio e controllo degli impatti olfattivi dovuto, eventualmente, dal Pubblico, rilevando magari potenziali infrazioni ambientali di soggetti terzi, rappresenta un ingiustificato e irragionevole aggravamento del procedimento amministrativo, in violazione dei principi espressi nella L. 241/90 art. 1 comma 2.

(iii) Circa la raccomandazione di utilizzo della "normativa vigente" abbiamo già detto come essa sia lacunosa nella Regione Abruzzo. Per ovviare a tale problema (cfr. verbale riunione tavolo tecnico di scoping del 31/07/2017) l'ARTA ha indicato alla ditta di utilizzare per la valutazione delle emissioni odorigene le Linee Guida della Regione Lombardia di cui alla DGR IX/1308 del 15/02/2012. A tali linee guida la ditta si è diligentemente attenuta per la formulazione dello studio di impatto odorigeno, utilizzando un metodo di screening DIMULA, di ENEA, citato nei rapporti ISTISAN 90/32 ("Modelli per la progettazione e valutazione di una rete di rilevamento per il controllo della qualità dell'aria") e ISTISAN 93/36 ("Modelli ad integrazione delle reti per la gestione della qualità dell'aria"), oltre che presente nella lista definita dal centro tematico nazionale ARPA EMILIA ROMAGNA, in quanto corrispondente ai requisiti qualitativi per la valutazione delle dispersioni di inquinanti in atmosfera in regioni limitate (caratterizzate da scale spaziali dell'ordine di alcune decine di chilometri) ed in condizioni atmosferiche sufficientemente omogenee e stazionarie. Il modello usato è peraltro esattamente nella versione aggiornata per la modellazione degli odori con l'approccio peak to mean richiamato dal par. 5.3 della delibera 38/18 ISPRA, "Metodologia per la valutazione delle emissioni odorigene - documento di sintesi". Si aggiunge anche l'osservanza delle linee guida ARTA rimesse nel 2015 per gli impatti odorigeni negli impianti a biogas/biometano, che evidenziano come, nel caso di recettori sensibili (residenti) ubicati ad una distanza inferiore a 400 metri, si richiede un monitoraggio nei primi due anni di esercizio dell'impianto. Da mettere in evidenza che tale dato - recettori ubicati all'interno del raggio di 400 metri - è stato tenuto in debito conto anche per la scelta del sito di insediamento, che appunto dista dal primo recettore (singola casa sparsa in zona industriale) 455 metri dal confine, ovvero più di 600 metri dal biofiltro e oltre 1 km dal primo centro abitato.

2) Circa il traffico veicolare, facciamo presente che agli atti del procedimento dal 15.02.2018 nel verbale della prima Conferenza dei Servizi è presente la stima dei mezzi interessati in entrata e in uscita, pari a 15 mezzi al giorno, di cui 8 per il conferimento della FORSU, 2 per il conferimento del Verde e il resto sui flussi di massa residuali dell'impianto. La stima dunque dell'impatto sulla qualità dell'aria di 15 mezzi al giorno, su un'area industriale e di transito come quella di Mosciano Stazione, in prossimità di svincolo autostradale e della super-strada Teramo-Mare di collegamento appare quanto mai trascurabile.

3) In merito alla richiesta di acquisizione del parere della ASL, facciamo presente che tale ente è inserito da agosto 2017 nell'elenco degli enti partecipanti al procedimento per il rilascio del PAUR, che lo stesso ha già partecipato alla prima conferenza dei servizi del 15.02.2018, sarà convocato dall'Autorità Competente nella conferenza finale e proprio in questa sede potrà eventualmente integrare il proprio autorevole parere. Si ritiene dunque che l'acquisizione di tale parere non possa essere posto in carico alla ditta al di fuori della CdS e non possa essere sicuramente assunto come causa di rinvio del giudizio dello spettabile Comitato.

4) Infine, relativamente al tema del piano di utilizzo di terre e rocce da scavo, si dichiara che l'utilizzo dei terreni su cui sorgerà l'impianto di biometano, nonostante la destinazione d'uso industriale, sia di fatto sempre stato agricolo (coltivazioni seminative). L'esito delle indagini ex ante per lo studio geoambientale effettuato sia mediante trincee che mediante prospezione geognostica per l'allestimento di piezometri per un totale di 8 punti di campionamento di ispezione delle acque di falda ha infatti confermato una qualità dei terreni compatibile non solo con siti commerciali e produttivi ma anche con siti a destinazione di verde pubblico, residenziale e agricolo e la non contaminazione della falda. Si evidenzia che in atti è stato prodotto il Piano di Utilizzo di terre e rocce da scavo redatto secondo l'allegato 5 del DPR 120/17, recante in particolare i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (ad esempio, fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche geologiche - idrogeologiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche e la proposta di integrazione della caratterizzazione in opera sui cumuli, come previsto





dalla parte A dell'allegato 9 di detto DPR. Pertanto, il caso di specie non è privo di analisi sui terreni o sulle acque sotterranee e non ricorre la necessità di una motivazione per la caratterizzazione in opera.

L'integrazione sui cumuli è dettata da criteri di prudenza in quanto sono stati individuati siti di destino a destinazione agricola, per un sito di provenienza a destinazione industriale di cui è stata accertata la conformità all'uso agricolo. Si evidenzia altresì che lo scavo non interessa la falda: infatti come da tavola redatta per i movimenti terra è prodotta nelle integrazioni di febbraio 2018, la quota massima di scavo si ferma a 2 metri e la falda oscilla fra i 3,5 e 4 metri dal piano campagna. Nella progettazione delle indagini preliminari sono stati peraltro consultati sia il dipartimento centrale di ARTA che il dipartimento periferico di competenza, che ha evidenziato criticità sulla falda in siti di prossimità e ha richiesto accesso ai piezometri installati, a cui la ditta ha già acconsentito. Il piano è stato prodotto con le integrazioni di febbraio 2018 e in applicazione del DPR 120/17 art. 9 c. 5 necessariamente combinato con il D.Lgs. 104/17, "La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo"

5) Nello studio del piano di utilizzo terre e rocce da scavo, sono già indicati tutti i dati richiesti in particolare si rimanda alla integrazione n. 4 del 16.02.18, "Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo, indagine geoambientale, indagine idrogeologica, TAVOLA dei movimenti terra"

6) Nello studio del piano di utilizzo terre e rocce da scavo, sono già indicati tutti i dati richiesti in particolare si rimanda alla integrazione n. 4 del 16.02.18, "Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo, indagine geoambientale, indagine idrogeologica, TAVOLA dei movimenti terra"

In conclusione, per via dei modi e dei tempi con cui esse giungono, le richieste adottate come motivazione di ulteriore rinvio del giudizio non possono che essere considerate come irragionevoli, contrastanti e contraddittorie con quanto già prodotto in atti, rappresentando un chiaro aggravio del procedimento amministrativo in violazione dei principi espressi nella L. 241 art. 1 comma 2.

Pertanto, si invita codesto spettabile Comitato, ad una immediata riconvocazione del Comitato CCR-VIA al fine di concludere la fase sub-procedimentale di Valutazione di Impatto Ambientale".

Per gli approfondimenti tecnici si rimanda alla relazione allegata al giudizio n. 3039 del 16.04.2019, in cui sono riportati i quadri di riferimento Programmatico, Progettuale ed Ambientale.

AGGIORNAMENTI

In data 02.05.2019 acquisita al n.s. prot. 129983 del 02.05.2019, il Comune di Mosciano Sant'Angelo ci invia una nota per conoscenza nella quale chiede all'ARTA provinciale di Teramo, all'ARTA Centrale, all'Assessorato all'Ambiente e all'Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo di: "a motivo della salvaguardia della salute pubblica, di effettuare una campagna di valutazione delle emissioni odorogene, al fine di valutare lo stato di fatto del disturbo olfattivo." Proprio in riferimento al Giudizio VIA n. 3039 del 16.04.2019 di rinvio per motivazioni varie tra cui in sintesi i punti 1 e 2 di seguito riportati:

- 1) Chiarire quali sono le sorgenti di emissione che sono state considerate ai fini del calcolo dell'impatto odorigeno e valutare l'effetto cumulo con gli opifici presenti nelle vicinanze, valutare le ricadute ai sensi delle normative vigenti in materia;
- 2) Approfondire l'impatto sulla qualità dell'aria anche derivanti dalle emissioni di traffico (non solo odorigeno)
- 3) In data 08.05.2019 (ore 12.26) in una nota acquisita al n.s. prot 0137311/19 del 08.05.2019 il Comune di Mosciano Sant'Angelo richiama il parere espresso dalla USL 4 Teramo (già citato precedentemente) Dipartimento di prevenzione, che afferma la necessità di uno studio e di una valutazione "dell'impatto ambientale che tenga conto anche dell'impatto provocato dagli insediamenti già operativi nella zona". Inoltre richiede di "effettuare la valutazione dello





stato di fatto del disturbo olfattivo, mediante l'impiego di tecniche analitiche oggettive di misura degli odori, quali le determinazioni di tipo analitico, attraverso l'impiego della spettrometria di massa o l'individuazione di sostanze indicatrici, i sistemi olfattivi artificiali "naso elettronico" o mediante olfattometria, considerando l'effetto cumulo che si genera a causa della presenza, in un'area circoscritta, di diversi opifici che presentano problemi di emissioni odorigene e di valutare, ai sensi delle normative vigenti, le eventuali ricadute negative sullo stato della salute della popolazione.

Si evidenzia che a queste osservazioni la ditta ha già prodotto le proprie controdeduzioni, e si rimanda al Comitato la valutazione sia delle osservazioni che delle relative controdeduzioni.

In data 08.05.2019 (ore 12.58) acquisita al n.s. prot 137389/19 del 08.05.2019 di nuovo il Comune di Mosciano Sant'Angelo attraverso il Sindaco pro Tempore in qualità di Ufficiale Sanitario trasmette il PARERE SANITARIO SINDACALE. Nella nota vengono richiamate già osservazioni comunque effettuate. Infine il Sindaco conclude: "Il Sindaco, ai sensi del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, "Approvazione del Testo unico delle Leggi Sanitarie", artt. 216 e 217, esprime allo stato degli atti parere sanitario: **NEGATIVO** al rilascio dell'autorizzazione di un "impianto di Produzione di Biometano nella zona industriale del Comune di Mosciano S. Angelo, subordinandone fin da ora una eventuale futura revisione e/o modifica alla positiva valutazione delle risultanze dello studio sulle emissioni odorigene già richiesto ad ARTA, come da nota prot. N. 9402 del 02.05.2019.

Si fa presente, per cronaca, che le ultime due note del Comune di Mosciano Sant'Angelo sono pervenute il giorno precedente alla seduta del CCR-VIA.

Con nota acquisita al n.s. prot 133566/19 del 06.05.2019 la ULS 4 di Teramo ci informa che non è in possesso di strumenti e qualifiche professionali per effettuare lo studio su questi tipi di impatto, pertanto è necessario ed indispensabile acquisire lo studio richiesto dal Sindaco del Comune di Mosciano Sant'Angelo con nota n. 9402 del 02.05.2019, all'ARTA Abruzzo Distretti di TE e PE, nonché agli Assessorati all'Ambiente e alla Sanità.

Referenti della Direzione

Titolare Istruttoria:

Dott. Domenico Scoccia 